Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 11 agosto 1949

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 8 luglio 1949, n. 478, concernente modificazioni al testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sulla vendita e il consumo di bevande alcooliche nei luoghi di cura, soggiorno e turismo, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 di lunedì 8 agosto 1949, deve intendersi soppresso l'art. 4 e in luogo di « Art 5 » deve leggersi « Art. 4 ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 luglio 1949, n. **493**.

Modificazioni e integrazioni alle norme in materia di prestiti a favore degli impiegati e dei salariati dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni dell'art. 1, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, numero 103, e dell'art. 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 70.

Art. 2.

Il limite massimo delle anticipazioni che il Tesoro dello Stato è autorizzato a fare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, stabilito in L. 250.000.000 (lire duecentocinquanta milioni) dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 884, è elevato a L. 500.000.000 (lire cinquecento milioni) per anno solare a decorrere dal 1949.

La concessione delle anticipazioni, previste dal suddetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 884, e dalla presente legge, avrà termine il 31 dicembre 1956.

Art. 3.

A compensazione dell'onere di L. 125.000.000, derivante al bilancio dello Stato nell'esercizio 1948-49 in seguito alle disposizioni del precedente art. 2, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, concernente provvidenze per la distribuzione di generi di prima necessità ai dipendenti statali, è ridotta da L. 2.000.000.000 a L. 1.875.000.000.

Tale riduzione avrà effetto sul fondo di L. 500 milioni inscritto, nell'esercizio 1948-49, al capitolo 511-*bis* dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in applicazione del suindicato regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — GRASSI — VANONI — LOMBARDO — TUPINI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 29 luglio 1949, n. **494**.

Miglioramenti economici al clero congruato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1949 sulle misure dei limiti di congrua attualmente spettanti al clero in virtù delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e nei decreti legislativi 22 marzo 1945, n. 213, 1° aprile 1947, n. 272, e 22 gennaio 1948, n. 44, viene concesso un aumento temporaneo del cento per cento.

Lo stesso aumento compete, con la medesima decorrenza, sull'attuale misura degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonchè degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attività di servizio contemplati dall'art. 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1949 la misura degli annui assegni e delle spese di officiatura stabilita per il clero del Pantheon dall'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 dicembre 1947, numero 1481, è raddoppiata.

Art. 3.

All'onere derivante al bilancio dello Stato verrà fatto fronte con le maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1948-49 (ottavo provvedimento).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1949, n. 495.

Soppressione delle Agenzie consolari in Avellaneda e in Mar del Plata (Buenos Aires) ed istituzione nelle stesse località di Vice consolati di 2ª categoria.

N. 495. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, vengono soppresse le Agenzie consolari in Avellaneda e in Mar del Plata (Buenos Aires) e vengono istituiti nelle stesse località Vice consolati di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato in La Plata.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1949

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1949.

Modifica dell'art. 50 dello statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, ente morale con sede in Spoleto (Perugia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, approvato con decreto del Ministro per il tesoro 15 ottobre 1948;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci della Cassa di risparmio predetta in data, rispettivamente, del 3 dicembre 1948, e del 26 marzo 1949:

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

All'art. 50 dello statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, ente morale con sede in Spoleto (Perugia), viene aggiunta una nuova lettera così formulata:

« *r*) in sovvenzioni su pegno di cose mobili, secondo le disposizioni delle leggi che regolano il credito pegnoratizio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1949

Il Ministro: PELLA

(3034)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1949.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, ente morale con sede in Viterbo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo approvato con decreto del Capo del Governo 18 aprile 1939;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta in data 2 ottobre e 16 novembre 1948 e dell'assemblea dei soci in data 24 novembre e 1° dicembre 1948;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, ente morale con sede in Viterbo, allegato al presente decreto, composto di n. 73 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1949

Il Ministro: PELLA

(3026)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1949.

Modificazione dello statuto della Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 24 marzo 1948;

Visto lo statuto della Sezione autonoma di credito fondiario della Banca stessa, approvato con proprio decreto in data 15 ottobre 1948;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione della Banca anzidetta, in data 25 maggio 1949;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 3 dello statuto della Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è modificato come segue:

« Il fondo di dotazione della Sezione è di L. 210 milioni. Concorrono alla formazione del fondo:

a) il Tesoro dello Stato con una quota di L. 10 milioni;

b) i partecipanti con una quota complessiva di L. 200 milioni.

La quota di partecipazione dello Stato non è trasferibile.

Le partecipazioni di cui alla lettera *b*) sono suddivise in quote nominative da L. 100 mila ciascuna e non sono cedibili senza il consenso del Consiglio di amministrazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1949

Il Ministro: PELLA

(3160)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 185 del 30 luglio 1949, riguardante il prezzo di cessione all'industria molitoria, per la campagna 1949-1950, del grano tenero conferito all'ammasso e di quello importato dall'estero. Prezzo dei carburanti (Rettifica).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 185 del 30 luglio 1949, ha adottato la seguente decisione per il prezzo di cessione all'industria molitoria, per la campagna 1949-50; del grano tenero conferito all'ammasso e di quello importato dall'estero:

a) il prezzo base di cessione all'industria molitoria del grano tenero, avente kg. 75 di peso per ettolitro e con tolleranza sino all'1 % di impurità reale, viene fissato in L. 6940 al quintale con decorrenza 1° agosto 1949;

b) il suddetto prezzo si riferisce per grano ceduto a peso effettivo, base caratteristiche, alle condizioni di merce insaccata, sana, leale, mercantile, resa disistivata franco ciglio veicolo mulino;

c) il suddetto prezzo è comprensivo del contributo unico Sepral stabilito dalle competenti autorità, nonchè dell'aliquota Unsea.

RETTIFICA

I prezzi dell'olio combustibile riportati nella circolare n. 181 del 30 luglio 1949 per merce schiava, vanno rettificati come appresso:

per motori: L. 1678 (confermato);

per forni e caldaie (con distillato non superiore al 20 % e 300° C): denso L. 1543 (invece di 1484); fluido L. 1639 (invece di 1576);

Diesel extra: L. 2791 (confermato).

(3175)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) e di fisica superiore presso la Facoltà di scienze dell'Università di Roma.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento:

1) analisi matematica algebrica ed infinitesimale;

2) fisica superiore.

Gli aspiranti a detti trasferimenti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà stessa entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3178)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica

La carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli di cui al decreto Ministeriale 5 luglio 1949, n. 9328, pubblicato nel n. 158 della *Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 1949, è attribuita all'avv. « Alfredo » e non « Giovanni Florio ».

(3168)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del 25 marzo 1948, n. 20454.2/8416, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia;

Vista la nota del Prefetto di Pavia, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dott. Alessandro Pugliese, collocato a riposo, con il medico provinciale dott. Alberto Renzulli, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Alessandro Pugliesè è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia, il medico provinciale dott. Alberto Renzulli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 luglio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2921)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del 25 marzo 1948, n. 20454.2/8415, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia;

Vista la nota del Prefetto di Pavia, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dott. Alessandro Pugliese, collocato a riposo, con il medico provinciale dott. Alberto Renzulli, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Alessandro Pugliese è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia, il medico provinciale dott. Alberto Renzulli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 luglio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2922)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69 primo comma del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Torino in data 31 agosto 1947, n. 2421, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Alessandro Albertengo, vice prefetto.

Componenti:
dott. Mario Lovino, medico provinciale;
prof. dott. Giuseppe Dellepiane, direttore della clinica ostetrica dell'Università di Torino;
prof. dott. Guido Levi, primario ostetrico presso l'Ospedale Maria Vittoria di Torino;
Malvina Scorsino Dabandi, ostetrica condotta.

Segretario:
dott. Eugenio Puma.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 luglio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2916)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del 5 dicembre 1947, n. 20490.2/10197, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza;
Vista la nota del Prefetto di Vicenza, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dottor Alfonso Savinetti, trasferito ad altra sede, con il medico provinciale dott. Giacomo Bontempo, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Alfonso Savinetti è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza, il medico provinciale dott. Giacomo Bontempo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 luglio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2918)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a cinquantuno posti di disegnatore aggiunto (gruppo C, grado 12°) nel Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1948, n. 19518, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1948, registro n. 6, foglio n. 277, con il quale è stato bandito il concorso per titoli a cinquantuno posti di disegnatore aggiunto (gruppo *C*, grado 12°) del Corpo del genio civile;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a cinquantuno posti di disegnatore aggiunto (gruppo *C*, grado 12°) nel Corpo del genio civile, bandito con decreto Ministeriale 1° luglio 1948 di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:
Marchi dott. ing. Raffaele, ingegnere capo del Genio civile.

Membri:
Sapienza dott. ing. Giuseppe, primo ingegnere di sezione del Genio civile;
Cannavò dott. ing. Salvatore, primo ingegnere di sezione del Genio civile.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dall'archivista capo dell'Amministrazione centrale Petrone Diego.

Roma, addì 21 giugno 1949

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1949
Registro n. 11, *foglio n.* 35. — CATALANO

(3075)

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a cinquecentottanta posti di aiuto assistente (gruppo C, grado 13°) nel Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1948, n. 19519, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1948, registro n. 19, foglio n. 278, con il quale è stato bandito il concorso per titoli a cinquecentottanta posti di aiuto-assistente (gruppo *C*, grado 13°) del Corpo del genio civile;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a cinquecentottanta posti di aiuto-assistente (gruppo *C*, grado 13°) del Corpo del genio civile, bandito con decreto Ministeriale 1° luglio 1948, di cui alle premesse, è composta come segue:

Presidente:
De Bartolo dott. ing. Ugo, ingegnere capo del Genio civile.

Membri:
Cerullo dott. ing. Carmine, primo ingegnere di sezione del Genio civile;
Sensidoni dott. ing. Francesco, primo ingegnere di sezione del Genio civile.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dall'assistente principale del Genio civile Campanozzi Giuseppe.

Roma, addì 21 giugno 1949

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1949
Registro n. 11, *foglio n.* 36. — CATALANO

(3076)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per esami a centocinquanta posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centocinquanta posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Un terzo dei posti messi a concorso col presente bando è riservato al personale non di ruolo dell'Ente che alla data dello stesso bando abbia prestato per due anni servizio ininterrotto e lodevole, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito, che sia munito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti e abbia riportato la idoneità.

Art. 2.

Per prendere parte al presente concorso gli aspiranti debbono possedere uno dei seguenti titoli di studio che abbia valore legale:

licenza di scuola media;

licenza di scuola secondaria di avviamento professionale.

Sono altresì validi i seguenti titoli di studio conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici, purchè abbiano valore legale:

ammissione al liceo scientifico, ai corsi superiori dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale o alla quarta classe ginnasiale;

licenza tecnica o complementare;

licenza di scuola professionale di secondo grado;

licenza dell'ottavo classe integrativa.

Art. 3.

I concorrenti debbono aver compiuto il 18° e non aver superato il 35° anno di età alla data del presente avviso.

Il limite massimo di età è elevato

a 40 anni per gli aspiranti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, anche in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè i partigiani combattenti e per i deportati dai nazi-fascisti e per i reduci dalla prigionia;

a 44 anni per i mutilati e invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Per coloro che furono colpiti dalle leggi razziali non sarà computato, agli effetti dei limiti anzidetti, il lasso di tempo trascorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

I limiti di età di cui sopra sono, inoltre, aumentati:

a) di anni due per gli aspiranti che siano coniugati;

b) di anni uno per ogni figlio vivente.

Le predette elevazioni del limite di età sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso, indipendentemente dai limiti di età, coloro che dimostrino di prestare lodevole servizio nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato o, anche in qualità di avventizio, da almeno due anni continuativi presso l'Ente.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire per mezzo della posta, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Servizio personale) in Roma, via Lima 51, non oltre il 30 settembre 1949; non si terrà conto delle domande che saranno presentate o pervenute alla Direzione generale dell'Ente dopo tale data.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome e del nome, della paternità, del luogo di nascita e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati; in esse gli aspiranti dovranno, inoltre, precisare il loro recapito e comunicare, in seguito ogni eventuale variazione.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40;

b) diploma originale, con tassa da bollo da L. 32 o copia notarile autentica su carta da bollo da L. 40, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

c) certificato, su carta da bollo da L. 24 dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato, su carta da bollo da L. 24, della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

e) certificato medico, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del suo lavoro.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, essa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al posto per il quale concorre.

L'Ente potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 29, nella forma prescritta dall'art. 15 del decreto medesimo;

f) certificato generale rilasciato su carta da bollo da L. 85 dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di buona condotta morale da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dal Sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, nel caso di residenza per tempo minore, altro certificato del sindaco del Comune, ove l'aspirante abbia avuto precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con tassa di bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per gli altri fogli, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva su carta da bollo da L. 24.

I candidati ex-combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, la prescritta dichiarazione integrativa, attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra.

La dichiarazione integrativa potrà essere prodotta durante lo svolgimento del concorso, ma non oltre la data di inizio delle prove orali.

I candidati mutilati o invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero delle finanze e del tesoro (mod. 69), con tassa di bollo da L. 24.

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la lodo qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

La qualità di partigiano combattente deve essere comprovata dal certificato definitivo rilasciato ai sensi e nei termini previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, o da copia di esso, su carta da bollo da L. 24, autenticata da notaio.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare, comprovante tale qualità su carta da bollo da L. 24.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, su carta da bollo da L. 24.

L'ammissione al concorso può essere sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'elevazione dei limiti di età, semprechè essi comprovino di avere presentato la domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

i) assegno circolare d'un istituto di credito, intestato impersonalmente all'Ente, per l'importo di L. 500 (cinquecento) per tassa d'ammissione al concorso;

l) fotografia recente del candidato con tassa di bollo da L. 24 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Non è consentito, in luogo di questa, la presentazione di altro documento;

m) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24 da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

n) i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, con l'attestazione che sono in attività di servizio e con la indicazione delle note di qualifica dell'ultimo quinquennio.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto per l'età, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I certificati di cui alle lettere c), d), f), g), m) non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore ai tre mesi dalla data del presente avviso.

I documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, come innanzi specificato, e debitamente legalizzati.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere b), h), insieme alla copia dello stato di servizio civile dal quale risulti lo stato di famiglia.

Art. 7.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con determinazione non motivata ed insindacabile dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 8.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una orale. Esse avranno luogo a Roma.

I concorrenti saranno tempestivamente avvertiti della sede e della data degli esami.

Le tre prove scritte saranno le seguenti:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

b) problema di aritmetica e geometria;

c) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno concesse cinque ore per ciascuna prova scritta sub-a) e sub-b).

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni della storia d'Italia dal 1748 ad oggi;

b) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e nozioni elementari di statistica.

Alle prove orali saranno ammessi coloro i quali abbiano riportata una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, ai termini del regolamento dell'Ente.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Le qualifiche acquistate in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al comma precedente.

Sugli eventuali reclami sulla precedenza dei concorrenti, da presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

La nomina dei vincitori entro il limite dei posti messi a concorso sarà conferita previa la osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno ammessi al servizio di prova col trattamento economico previsto dall'art. 7 del regolamento organico del personale dell'Ente e saranno destinati a prestare servizio in una qualsiasi sede senza diritto alla indennità di prima sistemazione.

Il periodo di prova ha la durata di almeno sei mesi.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consigli di amministrazione delibera la nomina di ruolo con l'assegnazione al grado iniziale del personale d'ordine, gruppo C dell'Ente.

Roma, addì 1° agosto 1949.

Il presidente: MALINVERNO

(3152)

Concorso per titoli a venti posti di fattorino in prova nel ruolo subalterno degli uffici

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, in base a graduatoria di merito, a venti posti di fattorino in prova nel ruolo subalterno degli uffici dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Un terzo dei posti messi a concorso col presente bando è riservato al personale subalterno non di ruolo dell'Ente che alla data dello stesso bando abbia prestato per due anni servizio ininterrotto e lodevole, che sia munito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti.

Art. 2.

I concorrenti debbono aver compiuto il 18° e non aver superato il 35° anno di età alla data del presente avviso.

Il limite massimo di età è elevato:

a 40 anni per gli aspiranti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, anche in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per i partigiani combattenti e per i deportati dai nazifascisti e per i reduci dalla prigionia;

a 44 anni per i mutilati e invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i decorati al valore militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Per coloro che furono colpiti dalle leggi razziali non sarà computato, agli effetti dei limiti anzidetti, il lasso di tempo *trascorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo* l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

I limiti di cui sopra sono inoltre aumentati:

a) di anni due per gli aspiranti che siano coniugati;

b) di anni uno per ogni figlio vivente.

Le predette elevazioni del limite di età sono cumulabili, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso, indipendentemente dai limiti di età, coloro che appartengono ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato e vi abbiano prestato lodevole servizio, o che siano, anche in qualità di avventizi, alle dipendenze dell'Ente.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 32, corredata dei documenti di cui al successivo art. 4, dovrà essere presentata o dovrà pervenire per mezzo della posta, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Ufficio personale) in Roma, via Lima, 51, non oltre il 30 settembre 1949; non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale dell'Ente dopo tale data.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome e del nome, della paternità, del luogo di nascita e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati; in esse gli aspiranti dovranno, inoltre, precisare il loro recapito e comunicare, in seguito, ogni eventuale variazione.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

2) certificato originale, con tassa di bollo da L. 24 ovvero copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzata di adempimento all'obbligo dell'istruzione elementare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

5) certificato medico da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario e debitamente legalizzato, comprovante che il candidato e di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione essa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al posto per il quale concorre.

L'Ente potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Il personale subalterno non di ruolo, di cui all'art. 1 del presente avviso di concorso, potrà esibire il certificato di cui trattasi rilasciato dal locale dirigente i servizi sanitari dell'Ente;

6) certificato generale rilasciato, su carta da bollo da L. 85 dal competente ufficio del casellario giudiziario e debitamente legalizzato;

7) certificato di buona condotta civile e morale, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

8) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con tassa di bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per gli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla detta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo eventualmente trascorso in prigionia.

La qualità di partigiano combattente deve essere comprovata dal certificato definitivo rilasciato ai sensi e nei termini previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, o da copia di esso su carta da bollo da L. 24 autenticata da notaio.

Le concessioni di medaglie al valor militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione in originale con tassa di bollo da L. 24 o in copia, su carta da bollo da L. 24, autenticata da notaio.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi, dimostreranno la loro qualità con apposita attestazione, rilasciata su carta da bollo da L. 24, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I civili internati in Africa, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 con tassa da bollo da L. 24 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure presentando una dichiarazione d'invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

9) fotografia recente del candidato, con tassa di bollo da L. 24, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Non è consentito, in luogo di questa, la presentazione di altro documento;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11) Assegno circolare d'un istituto di credito, intestato impersonalmente all'Ente, per l'importo di L. 500 (cinquecento) per tassa d'ammissione al concorso;

12) tutti i titoli, documenti, ecc. che gli aspiranti riterranno opportuno presentare.

Art. 5.

I certificati di cui ai numeri 3), 4), 6), 7), e 10) del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente avviso.

I documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, come innanzi specificato e debitamente legalizzati.

L'Ente si riserva, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la insindacabile facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande ed i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente avviso di concorso.

Art. 6.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con determinazione non motivata ed insindacabile del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, ai termini del regolamento dell'Ente.

Art. 7.

La graduatoria di merito sarà formata in base ai titoli ed ai requisiti posseduti da ciascun concorrente, tenendo conto:

a) della votazione riportata sul titolo di studio e dell'esistenza di altri titoli di studio oltre quello richiesto;

b) degli altri impieghi ricoperti e delle mansioni in essi esercitate;

c) di ogni altro titolo ritenuto dalla Commissione meritevole di valutazione.

Art. 8.

La graduatoria del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Sugli eventuali reclami sulla precedenza dei concorrenti, da presentarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno ammessi al servizio di prova secondo le norme contenute nell'art. 7 del Regolamento organico del personale dell'Ente.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibera la nomina di ruolo con l'assegnazione al grado iniziale del ruolo subalterno degli uffici.

Roma, addì 1° agosto 1949

Il presidente: MALINVERNO

(3153)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.